

N. /08 R.A.C.C.

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**TRIBUNALE DI UDINE**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati:

Dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE

Dott. GIANFRANCO PELLIZZONI GIUDICE Rel.

Dott. Francesco VENIER GIUDICE

ha pronunciato la seguente

**D E C R E T O**

**EX ART. 98 L. FALL.**

**nella causa civile** di 1° grado iscritta al n. 6941/08 R.A.C.C.

DA

**A, in proprio e quale legale rappresentante dello Studio Associato x & x** con i procc. avv. ti e per mandato a margine del ricorso

**- ATTORE -**

CONTRO

**Fallimento S.R.L., con socio unico**, con il proc. e dom. avv. per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

**- CONVENUTO -**

OGGETTO: Opposizione allo stato passivo.

Causa iscritta a ruolo il 5.12.08.

Relatore il G.I. dr. Pellizzoni

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

**FATTO E DIRITTO**

Il dott. A in proprio e quale associato dell'associazione tra professionisti Studio x & x ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento B srl per non essere stato ammesso al passivo del

fallimento in privilegio, ma in chirografo per prestazioni professionali svolte, sull'assunto che le parcelle erano state emesse dallo studio associato, senza riferimento al professionista che aveva svolto personalmente l'attività e neppure la documentazione allegata consentiva di risalire al nominativo del professionista che aveva svolto personalmente l'attività, chiedendo la riforma dell'impugnato provvedimento e deducendo di aver personalmente effettuato le prestazioni in questione. [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

Resiste la curatela sull'assunto che la prestazione era riferibile allo studio associato e non poteva godere del privilegio di cui all'art. 2751 bis , n. 2 cod. civ.

L'opposizione è fondata e va pertanto accolta, avendo il ricorrente dimostrato di aver svolto le attività per cui si controverte personalmente, quale membro dello studio associato in favore della fallita, alla luce dei testi escussi, che hanno tutti confermato tale circostanza.

In particolare il dr. A ha dimostrato di aver svolto personalmente le prestazioni professionali di cui chiede il pagamento, relative alla predisposizione del bilancio e alla dichiarazione dei redditi relative all'esercizio 2006, modello Unico e modello 770/07 ( v. testi escussi in istruttoria).

E' noto che il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e anche di merito, prima dell'abrogazione del divieto contenuto nella legge 23.11.1939, n. 1815 e dell'emanazione della legge 4.08.2006, n. 248 ( che ha reso ammissibile l'esercizio dell'attività professionale oltre che sotto la forma degli studi associati, anche sotto la forma delle società di persone), escludeva

l'applicabilità del privilegio alle prestazioni d'opera intellettuale che fossero state effettuate da una società di professionisti, anche se svolte nella forma della società semplice.

La Suprema Corte ha invero affermato che: “il privilegio sui mobili previsto dall'art. 2751 – bis n. 2 c.c. non è applicabile ad una società di revisione contabile, atteso che tale norma fa riferimento esclusivo alla retribuzione del professionista (o prestatore d'opera intellettuale) individuale e che l'interpretazione estensiva di essa, a favore delle società che svolgono attività oggettivamente identiche e quelle delle professioni intellettuali protette (revisione e certificazione dei bilanci), non può aver luogo in considerazione della confusione, nell'ambito societario, tra la renumerazione del capitale e della retribuzione del lavoro. Tale differente regolamentazione normativa manifestamente non si pone in contrasto col principio costituzionale di uguaglianza, data la diversità delle situazioni in cui vengono svolte le rispettive attività “(Cass. 14/04/1992, n. 4549) e anche che: “ il privilegio generale sui mobili del debitore, previsto dall'art. 2751 bis n. 2 c.c., garantisce solo i compensi professionali spettanti al singolo professionista o prestatore d'opera per il lavoro personale svolto, in forma autonoma, con esclusione di quei compensi che, sia pure in misura minima, contengano remunerazione di capitale; quest'ultima ipotesi necessariamente ricorre nel caso di compensi dovuti a professionisti che esercitano la loro attività lavorativa nella forma della società semplice” (Cass. 18/04/2000, n. 5002 e sempre per le società di persone anche App. Milano, 22.02.1985, in Fall., 1985, 1053, App. Torino 9.10.1987, GI,1989, I, 2, 505). [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

Per contro un diverso orientamento riconosce il privilegio in questione anche alla società fra professionisti, quando vi sia riferibilità della prestazione al singolo professionista, come nel caso in esame (v. Trib. Roma, 22/07/1987, in Fall. 1987, 1303, Trib. Torino, 24/02/1987, ivi, 1988, 786, Trib. Modena, 31.03.1985, ivi, 1986, 176 e Trib. Udine, 11.09.07, n. 2777/07, in [www.Unijuris.it](http://www.Unijuris.it)).

L'associazione non influisce infatti sulla personalizzazione della prestazione in quanto il cliente affida la pratica o ad un singolo professionista dello studio o allo studio associato, sapendo che la stessa potrà essere svolta indifferentemente da ogni componente dell'associazione, sulla base del principio della rappresentanza reciproca ( v. Cass. , 31.07.1987, n. 6636 secondo cui: “ Nell'ambito del rapporto che instaura tra il cliente e i professionisti associati di uno studio professionale, si presume che ciascuno di tali professionisti, nell'espletamento dello incarico ricevuto insieme con i suoi colleghi, agisca, oltre che per sè, anche per gli altri, secondo il principio della rappresentanza reciproca, sicché, in Mancanza di esplicite limitazioni o previsioni in contrario, come il cliente che ha ricevuto la prestazione dai professionisti congiuntamente può corrispondere il compenso a uno solo di essi con effetti liberatori, così ciascuno dei professionisti è legittimato a chiedere l'intero compenso per l'opera prestata, ancorché sia sopravvenuta la morte di uno degli associati, trattandosi di rapporto di mandato e rappresentanza costituito anche nell'interesse del mandatario (art. 1723, secondo comma, cod. civ.) e anche da ultimo Cass. 22.03.2007, n. 6949 secondo cui: I professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della

propria attività non trasferiscono per ciò solo all'associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d'opera, ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente, sicché non sussiste una legittimazione alternativa del professionista e dello studio professionale). [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

Alla luce di tali principi è pertanto chiaro che la prestazione professionale conferita allo studio associato rimane riferibile al professionista o ai professionisti che se ne sono occupati e che ciascun componente dello studio è legittimato a chiederne il pagamento in rappresentanza degli altri componenti dello studio, con effetti liberatori per il debitore, mentre il relativo credito gode del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2 cod. civ.

Anche le nuove disposizioni di cui all'art. 24 della legge n. 266/97 che hanno abrogato il divieto di esercitare l'attività professionale in forma societaria, previsto dall'art. 2 della legge n. 1815/39 e di cui al d. l. n. 233/06, convertito in legge 4.08.2006, n. 248, che hanno all'art. 2 ha abrogato " il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni fra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la prestazione specifica deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità", ( oltre che quelle di cui all'art. 16 del d. lgs. n.96/2001 che hanno introdotto nel nostro ordinamento le società fra avvocati), confermano non solo la piena liceità dell'attività svolta in forma associata, atteso l'affidamento che il committente può fare in coloro

che sono indicati nominativamente quali componenti della società, ma anche che l'esercizio della professione in tale forma non è di alcun ostacolo al fatto che la prestazione sia comunque riferibile al singolo professionista o al gruppo di professionisti che l'hanno realizzata e che ne sono anche responsabili. [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

Ne consegue che la struttura collettiva dell'ente, che può assumere esclusivamente la veste dello studio associato o della società di persone (compresa anche la società semplice), priva di una vera personalità giuridica distinta dai singoli soci, nominativamente indicati, mantiene tutti i requisiti richiesti dall'art. 2751 bis, n. 2 per l'attribuzione del privilegio del professionista.

Alla luce di tali principi la domanda va accolta e il ricorrente in proprio e quale rappresentante dello studio professionale va quindi ammesso al passivo del fallimento in privilegio ex art. 2751 bis, n. 2 per €. 8.783,84 e per €. 1.756,77, per IVA in chirografo, oltre agli accessori di legge.

Appare equa la compensazione delle spese, atteso che il ricorrente ha provato solo in corso di causa il conferimento dell'incarico e la relativa attività svolta personalmente.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale fra le parti definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta: [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

- Ammette al passivo il ricorrente in proprio e quale associato dello studio professionale per € 8.783,84 ex art. 2751 bis, n. 2 e per € 1.756,77 in chirografo, oltre agli accessori come per legge;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
- Udine, 6.12.2009.

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

Il Presidente  
dr. A. Bottan

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

Il Giudice est.  
dr. Gianfranco Pellizzoni

Il Cancelliere

Depositato in Cancelleria il

